



Decreto Dirigenziale n. 37 del 29/04/2011

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

**AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE TASSE
AUTOMOBILISTICHE - AGENZIA MASSA S.R.L. - ANA2403**

IL DIRIGENTE

VISTO

- l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 il quale riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del sopra richiamato art. 17;
- il Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 ed amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche";

ESAMINATA

- l'istanza di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche presentata dalla Sermetra con nota prot. n. 395/11/tc del 22.04.2011, ed acquisita da questo Settore in data 27.04.2011 al prot. n. 2011.0332228, per conto della "Agenzia MASSA S.r.l." con sede in Bacoli (NA) alla Via C. Vanvitelli, n. 118, C.F./P.IVA 06123351212 nella persona del legale rappresentante Sig. Massa Nicola, nato a Napoli il 18.07.1984 - C.F. MSSNCL84L18F839Q e residente in Bacoli (NA) alla Via Virgilio, n. 12;

RILEVATO

- che la società "Agenzia MASSA S.r.l." è subentrata ad altra agenzia autorizzata al servizio di riscossione della tassa automobilistica con Delibera Giunta Regionale della Campania n. 664 del 08.02.2000;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999 i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 devono prestare, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- che il soggetto richiedente "Agenzia MASSA S.r.l.", nella persona del legale rappresentante Sig. Massa Nicola, risulta autorizzato dalla Provincia di Napoli, ai sensi della legge 08 agosto 1991 n. 264, giusto provvedimento n. 09 del 05.04.2011;
- che il soggetto richiedente "Agenzia MASSA S.r.l.", nella persona del legale rappresentante Sig. Massa Nicola, come sopra generalizzato, ha presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura RID;
- che il soggetto richiedente "Agenzia MASSA S.r.l.", nella persona del legale rappresentante Sig. Massa Nicola, come sopra generalizzato, è stata messo in copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999, e conforme allo schema allegato al predetto D.M, a garanzia degli obblighi convenzionali, ed allegato alla nota della Sermetra prot. n. 395/11/tc del 22.04.2011;
- che il soggetto richiedente "Agenzia MASSA S.r.l.", nella persona del legale rappresentante Sig. Massa Nicola, come sopra generalizzato, ha regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico Sermetra, ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- che, ai fini dello svolgimento del servizio, alla "Agenzia MASSA S.r.l." è stato attribuito dalla M.C.T.C. il codice riscossore ANA2403;

VERIFICATO

- che il richiedente è in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche;
- che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal DM 13 settembre 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO ancora

- la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;

DECRETA

- di autorizzare la società "**Agenzia MASSA S.r.l.**" – codice agenzia **ANA2403** – con sede in **Bacoli (NA) alla Via C. Vanvitelli, n. 118, C.F./P.IVA 06123351212**, nella persona del legale rappresentante Sig. **Massa Nicola**, nato a Napoli il 18.07.1984 - C.F. MSSNCL84L18F839Q e residente in Bacoli (NA) alla Via Virgilio, n. 12, al servizio di riscossione della tassa automobilistica, **con decorrenza 01 maggio 2011**;
- di fare obbligo al soggetto autorizzato di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;
- di inoltrare il presente provvedimento:
 - alla società "**Agenzia MASSA S.r.l.**"– codice agenzia ANA2403 nella qualità di soggetto autorizzato;
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento:
 - al polo telematico Sermetra ai fini dell'attivazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza;
 - alla Società assicuratrice emittente la polizza fidejussoria;
- di disporre l'invio del presente atto al B.U.R.C per la pubblicazione.

Dr. Ciro Russo